



EVERWOOD – Associazione per la Tutela dell'Ambiente Montano

ATTO COSTITUTIVO

Associazione

Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento



Eseguita registrazione il 11 APR. 2023

N° 487 Mod. 3 Vol.

Pagati € ESENTE

☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Firma su delega del
Direttore Provinciale
Fernando Marotta
disposizione di servizio n. 42/22

Il Funzionario
Rago Antonio

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

- 1) BOVINO Filomeno, nato a Benevento il 28/10/1938 residente a Paupisi (BN) in via Frasso n. 5 C.F. BVM...
- 2) MORTARUOLO Franco, nato a Benevento il 28/10/1938 residente a Torrecuso (BN) in via Perze n. 5 C.F. BVM...
- 3) CASBA...
- 4) GAROFANO Rosa, nata a Benevento il 23/10/1976 residente in San Lorenzo Maggiore (BN) in via Palazzese 43 C.F. RSO76R65A7830;
- 5) BOVINO Antonio, nato a Benevento il 28/10/1938 residente a Paupisi (BN), in via Frasso n. 6 C.F. BVM...
- 6) SEVERINI Giada, nata a Benevento il 08/06/1979 residente a Torrecuso (BN) in via Pantano II n. 7 C.F. SVRGDI79H4RA783E;
- 7) DELLE CAVI Piero, nato a Maddaloni (CE) il 29/11/1974, residente in Caserta (CE) alla via Tevere n. 5 C.F. DLLPTR74G29E791Y;
- 8) RAPUANO Dario, nato a Torrecuso (BN) il 14/12/80 residente a Torrecuso (BN) in via Pantano II n. 7 C.F. RPNDRA80T14L254X;

Con l'adesione all'accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, denominato
dell'Associazione EVERWOOD ETS



EVERWOOD – Associazione per la Tutela dell’Ambiente Montano

S T A T U T O

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del **D. Lgs. 117/2017** e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, basato esclusivamente sul volontariato, denominato **“Associazione EVERWOOD ETS”** che assume la forma giuridica di Associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale.

L’associazione è altresì, Ente Non Commerciale ed Associazione Professionale priva di finalità di lucro relativamente alle attività che si svolgono in ambito Montano e le cui professionalità non siano inquadrare in “ordini” o “collegi” secondo le previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 5/1° lett.f), della **Legge 4/2013** che disciplina le professioni non organizzate.

L’Associazione ha sede legale in via/C.da San Pietro nel comune di Paupisi (BN). Non comporta modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune; sarà modificato lo statuto nel caso di trasferimento ad altro comune.

ART. 2

(Statuto)

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle norme indicate nel precedente articolo 1, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nelle materie indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017, alle lettere “d”, “e” ed “f” che di seguito si riportano:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

La/e attività, che nello specifico si propone di svolgere in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

- **Tutela, Valorizzazione, Promozione e Fruizione degli Ambienti Montani;**

Nonchè svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere le attività di Alpinismo e di Soccorso in Montagna;
- Promuovere le attività di Trekking o Escursionismo in Montagna;
- Promuovere la formazione di Guide e Scout per visitare la Montagna;
- Organizzare in alta montagna dei punti di osservazione e studio delle stelle;
- Organizzare in montagna dei punti di osservazione per gli incendi boschivi;
- Organizzare attività speleologiche in grotte, insenature o cavità montane;
- Organizzare rievocazioni storiche, sagre e manifestazioni in zone montane;
- Tutelare i boschi, le foreste ed il territorio ricadente nelle aree protette;
- Tutelare la vegetazione endemica ed i prodotti spontanei del sottobosco;
- Tutelare i corsi d'acqua, le sorgenti e le riserve idriche, dei territori montani;
- Proteggere gli animali che vivono in zone montane e favorire il Birdwatching;
- Proteggere le zone archeologiche, le formazioni calcaree e le terrazze litiche;
- Proteggere la viabilità minore e la sentieristica presente nelle zone montane;
- Ricerca persone scomparse in montagna con **droni** (*sapr*) o reti **radioamatoriali**;
- Rappresenta ed organizza professionisti della montagna (art. 2 L. 4/2013);
- Raggruppa associazioni di professionisti della montagna (art. 3 L. 4/2013);
- Rilascia attestati di iscrizione e frequenza corsi professionali (art. 7 L. 4/2013).

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, periodici e pubblicazioni, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura della prevenzione.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/17; l'individuazione e perseguimento delle nuove attività sono di competenza del consiglio direttivo che di volta in volta si riunirà producendo apposita delibera.

L'Associazione curerà in particolar modo i seguenti aspetti formativi: - *promozione studi arti/mestieri/canti/musiche/costumi antichi*; - *Geocaching formazione e sport/manovratore di corda e soccorso alpino*; - *studio e formazione in campo topografico ed orografico*; - *Promozione studi sulla Ecocompatibilità ambientale e sostenibilità ecologica*; - *Studi afferenti l'incidenza sanitaria sull'uomo in riferimento all'impiego di prodotti fitosanitari in ambito agricolo in aree montane/collinari e fluviali*.

ART. 6

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Contro il provvedimento del Consiglio di Amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato di Garanzia che, previo contraddittorio, deve decidere nei successivi trenta giorni. Ove lo ritengano, l'associato escluso o il Consiglio di Amministrazione, possono ricorrere entro 30 giorni decisione all'Assemblea degli Associati che delibererà in via definitiva nella prima riunione convocata..

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a.** recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b.** per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c.** per indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- d.** per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualunque sia la dimensione del corpo sociale della persona giuridica, purché iscritti da almeno tre mesi.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione si distinguono in organi federali (centrali) e provinciali.

Sono organi federali (centrali):

- Presidente Federale
- Giunta Federale

Sono organi provinciali:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Comitato di Garanzia (Organo di Controllo)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, in seconda istanza, sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di cinque componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili.

All'organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nomina nel suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere ed il Direttore dei volontari e delle attività di volontariato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Comitato di Garanzia/Organo di Controllo)

Il Comitato di Garanzia è formato da un presidente e due membri effettivi designati dall'Assemblea. Il Comitato di Garanzia ha i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Decidere, in prima istanza, in materia di iscrizione o espulsione.

I componenti dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 l'Organo di Controllo, avente i compiti di cui sopra, è formato, in luogo dei componenti del Comitato di Garanzia, da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili

che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi, eccezionalmente e solo in caso di necessità, di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra il Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Per lo svolgimento dei corsi di formazioni ed aggiornamento l'associazione si avvarrà principalmente, se vi sono, di professionalità interne, altrimenti di personale non iscritto e retribuito per la prestazione delle lezioni per tutti **gli operatori professionali operanti in campo montano ed aderenti all'associazione** che sono: -

- Piloti e addetti al coordinamento di aeromobili a pilotaggio da remoto;
- Manovratori di corda, addetti al soccorso e orientamento in montagna;
- esperti di Cartografia e studi in campo topografico ed orografico;
- esperti di Ambienti Impervi, di sentieristica, di geocaching e birdwatching;
- esperti di piante officinali, di innesti e di irrigazione;
- esperti lavorazioni oggetti in salice o vimini;
- promozione studi sulla Ecocompatibilità ambientale e sostenibilità ecologica;
- monitoraggio afferente l'incidenza sanitaria sull'uomo in riferimento all'impiego di prodotti fitosanitari in ambito agricolo in aree montane/collinari e fluviali.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano effettivamente attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, *ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017*, anche mediante polizze cumulative con altri enti o associazioni.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

firme degli associati comparsi



EVERWOOD – Associazione per la Tutela dell'Ambiente Montano

OGGETTO: Approvazione Modifiche Statutarie per adeguamento al T. U. del Terzo Settore (D.L.117/2017).-

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 16,00 in Paupisi (BN) alla via San Pietro n. 7, si è riunita l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Everwood ETS per discutere e deliberare sulle seguenti modifiche statutarie:---

LA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI EVERWOOD

VISTE

Le modifiche apportate allo statuto nella assemblea degli associati svoltasi il 4.3.22;

CONSIDERATO

Che, secondo l'ufficio RUNTS operativo nella Regione Campania ha fatto conoscere vie brevi che le modifiche apportate allo statuto nella assemblea degli associati svoltasi in data 04.03.2022 non sono esaustive per quanto attiene gli associati e le attività da svolgere;

CONSIDERATO

Che, nel "mille proroghe" approvato in gennaio il governo ha previsto che l'adeguamento agli statuti in ista dell'iscrizione al RUNTS può essere fatto entro il 31.12.2023

DELIBERA

Sono approvate le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto associativo di cui allegato 1 alle previsioni del T. U. del Terzo Settore possibili fino alla data del 31.12.2023.-

Si dà atto che pieno mandato è dato al presidente federale relativamente alla rappresentanza dell'organizzazione che pertanto potrà compiere ogni atto in nome e per conto della stessa ai sensi dell'art. 36 Codice Civile. Analogamente potranno fare i presidenti dei consigli di amministrazioni relativamente ai loro territori di competenza.

Di quanto precede è redatto il presente verbale che viene riletto, confermato e sottoscritto.

Chb
Hlu
Dere
delle
Gloria
P
Pezzo
Comitato

Federale
P. V. P. P.
P. V. P. P.
P. V. P. P.